22615-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO - Presidente - Sent. n. sez. 137/2022
ROSSELLA CATENA CC - 02/02/2022
ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 35732/2021
GIOVANNI FRANCOLINI - Relatore -
ELENA CARUSILLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del TRIBUNALE DI FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e per il ricorrente, l'avvocato (omissis) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 settembre 2021 il Tribunale di Firenze - a seguito dell'appello (art. 310 cod. proc. pen.) interposto nell'interesse di (omissis) - ha confermato l'ordinanza del 25 maggio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura del divieto di esercitare la professione di notaio per la durata di un anno poiché gravemente indiziato dei delitti di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale nonché di tentata truffa ai danni dello Stato.

Al ricorrente è ascritto il concorso nei reati in discorso con (omissis), (omissis) in particolare per aver rogato una molteplicità di atti relativi a società di fatto riconducibili al (omissis) na di cui amministratori erano divenuti meri prestanome (proprio in forza degli atti rogati dal (omissis) nella consapevolezza della funzionalizzazione di tali atti al compimento dell'attività delittuosa programmata dal (omissis) che - secondo la prospettazione accusatoria - si sarebbe sostanziata nella creazione di crediti IVA inesistenti da cedere a terzi, così ricavando profitti illeciti, ponendo in essere i delitti di tentata truffa ai danno dello Stato e di bancarotta in incolpazione.

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del (omissis)

2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata l'illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato - nei termini che si chiariranno - e deve essere accolto, con il conseguente assorbimento del secondo.

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto che la motivazione dell'ordinanza impugnata avrebbe avuto un andamento anomalo in quanto avrebbe valorizzato fonti di prova formatesi successivamente alla esecuzione dell'ordinanza del G.i.p, attribuendo ad esse carattere dirimente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e ritenendo «incomprensibile» la rilevanza attribuita dalla difesa alla segnalazione di operazioni sospette compiuta da parte dello stesso ricorrente.

Sotto il primo profilo, difatti, le dichiarazioni accusatorie del (omissis) volte ad attribuire al (omissis) a consapevolezza della illiceità delle operazioni, sarebbero prive di attendibilità

estrinseca, allorché hanno fatto riferimento ai lauti guadagni che avrebbe lucrato il notaio, circostanza smentita dal semplice esame delle fatture e delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in discorso presentate dal (omissis) e in particolare dalla proporzione minima dei compensi ricevuti dal (omissis) per gli atti in discorso rispetto al suo reddito complessivo). Parimenti, la circostanza che il (omissis) sia stato in passato cliente di altro notaio, poi sospeso dalle funzioni, e che da quest'ultimo abbia ricevuto l'indicazione di rivolgersi al ricorrente sarebbe una circostanza indimostrata e comunque priva di valore indiziante, che invece il Tribunale avrebbe valorizzato in maniera illogica. Il narrato di (omissis) (omissis) anch'esso finalizzato ad attribuire al (omissis) la consapevolezza della natura illecita delle operazioni sottese agli atti da lui rogati, non potrebbe essere riscontrato dalla descrizione della condizione fisica del (omissis) verificata mesi dopo dagli inquirenti, quando era detenuto); e il fatto che quest'ultimo sia stato arrestato a seguito della denuncia del (omissis) per le gravi condotte estorsive poste in essere in danno dello stesso notaio, dimostrerebbe la strumentalità delle sue dichiarazioni. Quanto poi riferito dal personale dello studio professionale avrebbe trovato ampia e definitiva spiegazione proprio nella ricostruzione offerta dalla persona sottoposta a indagini. Da tutto quel che si è esposto deriverebbe che le chiamate di correo non sono supportate da alcun riscontro ma anzi sono smentite da dati obiettivi; né potrebbe esprimersi un giudizio di attendibilità di tali dichiarazioni per le incoerenze che le caratterizzano, per la qualità della fonte e per l'interesse dei coindagati a fare individuare anche la responsabilità di altri per prospettare un contegno processuale collaborativo.

Sotto il secondo profilo, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata che avrebbe negato rilevanza all'invio da parte del (omissis) delle segnalazioni di operazioni sospette, considerandole strumentalmente effettuate solo successivamente al compimento degli atti e ritenendo indimostrata l'allegazione difensiva secondo cui il (omissis) avrebbe rogato gli atti perché obbligato. La difesa ha rimarcato come erroneamente i Giudici di merito abbiano negato che il (omissis) abbia indicato nelle segnalazioni tutti gli elementi di sospetto (poi individuati anche dal curatore del fallimento della società (omissis) A) e in particolare quelli relativi agli amministratori chiamati a sottoscrivere gli atti (come si trarrebbe dal testo della segnalazione trascritto nel ricorso). Dunque, sotto tale profilo la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe incompleta ed illogica e si sarebbe limitata ad aderire alle argomentazioni del primo Giudice che non aveva valutato i testi delle segnalazioni in parola, solo successivamente acquisiti. E il Collegio di appello non avrebbe compiutamente apprezzato la specifica doglianza difensiva con la quale si era osservato che le domande poste dal curatore nella propria relazione erano le stesse che il notaio (omissis) veva già formulato e trasferito all'autorità di controllo attraverso le segnalazioni di operazioni sospette. Infine, il Tribunale avrebbe ritenuto indimostrato l'obbligo del notaio di compiere l'atto richiesto senza specificare la ragione per cui ha negato fondatezza all'assunto della difesa, che invece nell'atto di impugnazione aveva compiutamente argomentato sul punto alla luce della disciplina prevista dalla normativa in

materia di riciclaggio (art. 35, comma 2, d. lgs. 231/2007) nonché dall'art. 27 della legge notarile e, dunque, avrebbe argomentato in maniera apodittica.

1.1. Nel caso in esame la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta carente rispetto a specifiche allegazioni prospettate con l'atto di appello, relative a profili centrali dell'*iter* argomentativo sulla scorta del quale è stata ritenuta la gravità indiziaria a carico del ricorrente (cfr. Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938 - 01).

Per quel che qui rileva, con il gravame la difesa aveva censurato l'ordinanza di prima istanza, con riferimento al concorso del (omissis) nei delitti *de quibus*, adducendo che il ricorrente aveva effettuato le segnalazioni di operazioni sospette per ciascuno degli atti rogati in relazione ai quali è stato incolpato nei giorni immediatamente successivi a quello in cui li aveva ricevuti (riportando nell'atto di appello il testo di una segnalazione che la difesa ha riferito alla cessione di un credito da parte della società cooperativa (omissis)), deducendo il proprio obbligo di dare corso al rogito (alla luce della disciplina vigente) e allegando comunque di aver ritenuto - in mancanza di riscontro da parte degli organi competenti, dopo la prima segnalazione - di potere procedere alla stipula degli atti successivi (ottemperando sempre al proprio obbligo di segnalazione). Ancora, la difesa aveva contestato la strumentalità, ritenuta dal G.i.p., delle segnalazioni in discorso e della denuncia presentata dal (omissis) contro il (omissis) per le richieste estorsive da quest'ultimo rivolte allo stesso notaio; aveva indicato gli elementi sulla scorta dei quali il (omissis) aveva ritenuto giustificata la presenza del (omissis) alla stipula (in particolare, poiché il (omissis) si era presentato come «il professionista di alcune cooperative» ed era il socio di alcune di esse); aveva addotto gli elementi (segnatamente le dichiarazioni delle dipendenti del (omissis) (omissi (omissis) delle quali ultime aveva riportato il testo) che confermavano come i (omissis) avesse avanzato pretese estorsive verso il (omissis) e smentivano la chiamata di correo dello stesso (omissis) peraltro priva di riscontri; aveva argomentato in ordine alle dichiarazioni rese da (omissis) a (omissis)

L'ordinanza impugnata ha fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al (omissis) quale concorrente (mediante l'esercizio del proprio ufficio di notaio) del (omissis)

- sulla scorta del numero di atti rogati (ossia quelli di nomina quali amministratori solo formali di (omissis) i (omissis) (omissis) (omissis) nonché gli atti di cessione dei crediti IVA e di fusione di società) nonché delle operazioni compiute e degli indici di anomalia di esse (il tipo di operazioni e l'ingente montante dei crediti IVA ceduti, la fusione tra cooperative inattive con identità di soci e amministratori ma sedenti in regioni distanti fra loro, la partecipazione costante del (omissis) che non ne aveva titolo);

- e facendo riferimento alle dichiarazioni accusatorie di (omissis) i (omissis) riscontrate - come esposto dal Collegio di appello - da quelle di (omissis) (altro intestatario fittizio di alcune società cooperative) nonché alle dichiarazioni dei dipendenti dello studio notarile, dimostrative di una presenza e di una interlocuzione quasi esclusiva tra il notaio (omissis) da una parte, il (omissis) il (omissis) e «i sedicenti commercialisti» di costoro, dall'altra, e dell'effettiva consapevolezza da parte del (omissis) del ruolo di mero prestanome degli

amministratori formali (soggetti poco attrezzati culturalmente, per lo più tossicodipendenti o privi di mezzi di sostentamento).

Tali ultimi dati nel provvedimento di seconda istanza sono stati richiamati in maniera sintetica e per nulla specifica, alla luce delle allegazioni difensive sopra indicate.

Inoltre, i Giudici di appello non hanno adeguatamente esposto le ragioni per cui hanno ritenuto privi di rilevanza gli elementi addotti dalla difesa. Difatti:

- hanno considerato le segnalazioni di operazioni sospette (per ciascuno di detti atti), un mero tentativo del (omissis) di sviare da sé i sospetti, assumendo che esse avessero ad oggetto solo «la congruità del prezzo» (di cessione del credito) e non la partecipazione di prestanome alla sottoscrizione di essi; e ciò, nonostante quanto dedotto con il gravame che, quantomeno in ordine alla segnalazione di cui aveva riportato il testo, aveva evidenziato come essa non facesse solo riferimento al prezzo della cessione del credito; e senza neppure chiarire le ragioni per cui, alla luce degli elementi investigativi emersi nel caso di specie, è stato ritenuto indimostrato l'obbligo del notaio di rogare gli atti in discorso prima di procedere alla segnalazione (cfr. artt. 27 e 28 legge 16 febbraio 1913 n. 89; e art. 35 decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

- hanno disatteso la giustificazione offerta in merito alla presenza del (omissis) alla stipula degli atti quale professionista di alcune cooperative, limitandosi a ribadire che egli era l'unico gestore effettivo di esse, e dunque senza argomentare effettivamente sulla prospettazione difensiva (che aveva fatto riferimento pure al fatto che il (omissis) fosse socio di alcuni degli enti);

- hanno parimenti disatteso le allegazioni relative alle dichiarazioni del (omissis) e dei dipendenti dello studio notarile, limitandosi ad affermare in maniera apodittica che i rilievi difensivi non potessero inficiarle.

Ancora, l'ordinanza impugnata:

- ha assunto che non sarebbe stata fornita alcuna ragione che avrebbe spinto anche il (omissis) oltre al ((omissis) ı chiamare in correità il notaio, nonostante la difesa avesse addotto che il (omissis) ıveva denunciato il (omissis) ɔer tentata estorsione (e il (omissis) fosse stato tratto in arresto);

- e, oltre a dar conto genericamente del fatto che le dichiarazioni del (omissis) siano in contraddizione con quelle del (omissis) le quali non dovrebbero ritenersi credibili), ha rimarcato che il (omissis) si sarebbe rivolto al (omissis) seguendo le indicazioni di un altro notaio (dopo che quest'ultimo era stato destituito), da ciò inferendo che la segnalazione del (omissis) ɔsse stata dettata dalla sua disponibilità a «pratiche non cristalline», dato questo che il Collegio di appello dà per dimostrato senza indicare alcun elemento effettivo a sostegno delle ragioni di tale indicazione da parte del professionista destituito;

- e nel resto ha richiamato le dichiarazioni del (omissis) che ha riferito di aver partecipato al (omissis) proprio progetto criminoso, cui il notaio avrebbe accettato di partecipare in cambio di un generoso compenso), affermando che esse - le quali, deve rilevarsi, provenendo

da un correo richiedono riscontri *ex art.* 192, comma 3, cod. proc. pen. e, dunque, non sono sufficienti da sole a fondare il compendio indiziario - non sarebbero scalfite dalle dichiarazioni generiche dell'indagato, anche sotto questo profilo argomentando in maniera del tutto apodittica.

In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.
Così deciso il 02/02/2022.

Il Consigliere estensore
Giovanni Francolini

Il Presidente
Eduardo De Gregorio

CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

- 9 GIU 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise